

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1105 del 26/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAGIONI ALFIERO SNC DI BAGIONI AURENZO E ANTONELLA - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per attività di realizzazione, sistemazione e rivendita di macchine agricole in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 100.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1158 del 26/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAGIONI ALFIERO SNC DI BAGIONI AURENZO E ANTONELLA - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per attività di realizzazione, sistemazione e rivendita di macchine agricole in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 100.

IL DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 08/10/2025, acquisita al Prot. Com.le 121476 e da Arpae al PG/2025/178523 - pratica SINADOC 32039 -, da BAGIONI ALFIERO SNC DI BAGIONI AURENZO E ANTONELLA (C.F./P.IVA 03589480403) con sede legale in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 100, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale realizzazione, sistemazione e rivendita di macchine agricole in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 100, comprensiva di:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le seguenti attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
 - n. 7 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*";
 - n. 29 "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*".
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi;

Scarichi

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Terza;
- D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 133980 del 06/11/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/197504, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche in relazione all'impatto acustico;

Viste le integrazioni prodotte dalla ditta in data 10/12/2025 ed in data 30/12/2025, acquisite da Arpae rispettivamente al PG/2025/218684 ed al PG/2025/232221;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/11/2025;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 9938/2026 del 28/01/2026, acquisito al PG/2026/16557, previa acquisizione del parere di HERA S.p.A.;
- impatto acustico: Parere senza prescrizioni Prot. Com.le 153314/2025 del 22/12/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/228375;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di BAGIONI ALFIERO SNC DI BAGIONI AURENZO E ANTONELLA, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 presentata in data 28/12/2011, successivamente modificata in data 13/11/2015;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BAGIONI ALFIERO SNC DI BAGIONI AURENZO E ANTONELLA** (C.F./P.IVA 03589480403) avente sede legale in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 100, **per attività di realizzazione, sistemazione e rivendita di macchine agricole sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 100.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per le seguenti attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
 - n. 7 *"Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"*;
 - n. 29 *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"*.
 di competenza Arpae SAC;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura** - di competenza comunale;
 - **Impatto acustico** - di competenza comunale.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:
 - domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 presentata in data 28/12/2011, successivamente modificata in data 13/11/2015.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base di quanto dichiarato nella domanda di Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale presentata in data 28/12/2011 ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività n. 7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" e n. 29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, svolta presso lo stabilimento sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 100. Con l'istanza di AUA l'Azienda ha chiesto di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo "domanda di modifica dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale" ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., senza effettuare modifiche.

Ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n° 152/2006 e smi sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di realizzazione, sistemazione e rivendita di macchine agricole, svolta dalla società BAGIONI ALFIERO snc di Bagioni Aurenzo e Antonella nello stabilimento posto in comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 100.

Sono stabiliti i valori limite di emissione e le prescrizioni definiti dall'Allegato 3A "Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06" e dall'Allegato 4 della D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. e precisamente ai punti di seguito indicati:

- 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" ;
- 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche".

➤ **ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI**

Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del DLgs 152/06 e smi.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n.178523 del 09/10/2025, denominata "16_3504665-domanda-adesione-bagioni-snc-2015, a firma del tecnico incaricato.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA

Visto il parere favorevole di HERA acquisito al Prot. Com.le 4505 del 15/01/2026, nelle cui premesse è specificato quanto segue: *“Verificato che la vasca di prima pioggia risulta sovradimensionata rispetto all'area di raccolta ad essa afferente e che pertanto è necessaria la riduzione del volume utile della vasca, anche tramite l'impostazione di un opportuno livello minimo di attivazione della pompa di svuotamento.”*;

Viste le D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Bagioni Alfiero Snc Di Bagioni Aurenzo e Antonella
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	V. le Bologna 100 - Forlì (foglio 142 particella 2000)
- Destinazione dell'insediamento:	Realizzazione e sistemazione macchine agricole
- Potenzialità dell'insediamento:	Acque reflue industriali: 325 mc/anno prima pioggia: 350 mc/anno - 0,5 l/sec
- Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
- Recettore dello scarico:	fognatura nera tipo A
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Acque reflue industriali: disoleatore Prima pioggia: vasca di prima pioggia/disoleatore

2. Nella rete fognaria nera di Via Padulli sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio macchine tosaerba e acque di prima pioggia piazzale deposito materiali 1.135 mq.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Non è ammesso lo scarico in fognatura di eventuali residui solidi derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione delle macchine tosaerba.

4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III – colonna scarichi in rete fognaria del D.lgs 152/06.

5. **Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura**, la ditta dovrà presentare a HERA, Arpae e Comune di Forlì un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue industriali, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. I referti analitici dovranno contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, COD1h, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale, Fosforo Totale, Azoto Totale, Tensioattivi totali, Rame, Zinco, Piombo, Cadmio, Nichel, Idrocarburi Totali.

6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

a. Linea acque di prima pioggia

- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **vasca prima pioggia volume utile massimo 7 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **disoleatore** con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle prime piogge) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

b. Linea acque reflue industriali

- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali)
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

8. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

9. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

10. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.

11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

12. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

13. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
14. HERA ed Arpae possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
15. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
16. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui eventualmente prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
17. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
18. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
19. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.
20. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), provvedendo alla quantificazione dei volumi delle acque di prima pioggia scaricate utilizzando la formula $\text{Volume (mc/anno)} = \text{Volume vasca (mc)} * \text{n. eventi meteorici significativi nell'anno di riferimento}$. HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
21. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde allo stato di fatto da allegare (con indicazione del volume utile della vasca di prima pioggia) ed alle presenti prescrizioni.**
22. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
23. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. La Ditta qualora non ne fosse già in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico rifiuti vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

24. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

25. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

26. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

27. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

28. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

29. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

30. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06, pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

Allegata planimetria della rete fognaria, presentata in data 30/12/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.